

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, suddivisa in 2 lotti, volta all'affidamento dei «Servizi assicurativi relativi alla responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione e alla tutela legale per dirigenti e titolari posizioni organizzative»

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

All. 2a CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, suddivisa in 2 lotti, volta all'affidamento dei «*Servizi assicurativi relativi alla responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione e alla tutela legale per dirigenti e titolari posizioni organizzative*»

Lotto 1 "Responsabilità civile patrimoniale dell'Ente"

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

SCHEDA RIEPILOGATIVA DI COPERTURA

Contraente : INPS

Indirizzo : Via Ciro il Grande n. 21 – 00144 ROMA

Codice fiscale: 80078750587; Partita Iva: 02121151001

Durata del contratto: 48 mesi

Effetto/Scadenza: dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del

Massimale per ciascun sinistro: Euro **2.000.000,00**
Massimale in aggregato per anno: Euro **6.000.000,00**

Franchigia per ogni sinistro: Euro **5.000,00**

Parametro di calcolo del premio*: Categorie di rischio e numero di soggetti assicurati così come indicato nella "Scheda di offerta economica" (***Premio flat, non soggetto a regolazione**)

Funzione	Dipendenti	Premio annuo lordo unitario	Premio annuo lordo complessivo
Dirigenti	501		
Medici Legali	504		
Professionisti Area Tecnico Edilizia	93		
Statistici Attuariali	40		
Avvocati	319		
Consulente Informatico II Liv	1		
Dipendenti Aree C, B e A	27.395		
Popolazione complessiva assicurati (tutti i dipendenti)	28.853		

Art. 14 –Inizio e termine della garanzia:

Retroattività: 5 anni;

Postuma: 2 anni (elevata a 5 anni per "Dipendenti" ed "Amministratori" cessati dal servizio).

	Estensioni Progettisti ex Merloni: (Tassi sul valore opera)
Lavori fino a 12 mesi:	0,7 per mille
Lavori fino a 24 mesi:	1,1 per mille
Lavori fino a 36 mesi:	1,3 per mille
	Costo minimo lordo per certificato Euro 250,00

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

La presente polizza è una polizza di responsabilità nella forma "claims made", pertanto la presente polizza si riferisce ai reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Indice

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 2 Valore dell'Appalto
- Art. 3 Durata del contratto
- Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 5 Variazione del rischio
- Art. 6 Altre assicurazioni
- Art. 7 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 8 Pagamento del premio
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 11 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art. 12 Recesso

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ente
--

- Art. 13 Prestazioni garantite
- Art. 14 Inizio e termine della garanzia
- Art. 15 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Massimali
- Art. 16 Rinvio alle norme di legge-
- Art. 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 18 Estensione territoriale
- Art. 19 Danni di serie
- Art. 20 Attività di rappresentanza
- Art. 21 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
- Art. 22 Produzione di informazioni sui sinistri
- Art. 23 Copertura sostituti
- Art. 24 Interpretazione favorevole del contratto
- Art. 25 Foro competente
- Art. 26 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

Condizioni Aggiuntive

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, suddivisa in 2 lotti, volta all'affidamento dei «Servizi assicurativi relativi alla responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione e alla tutela legale per dirigenti e titolari posizioni organizzative»

Art. 27 Responsabilità civile vicaria del Contraente per i Dipendenti Tecnici

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratori/Società	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Atto illecito	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un dipendente o Amministratore nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Erariali	Il <i>danno</i> pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
Denuncia di sinistro	la notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti dalla Polizza
Dipendente o Amministratore	tutti i <i>Dipendenti o Amministratore</i> del <i>Contraente</i> che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica.
Evento dannoso	il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento
Franchigia	l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	la somma dovuta dagli <i>Assicuratori</i> in caso di <i>Sinistro</i> .
Massimale	la massima esposizione degli <i>Assicuratori</i> per ogni <i>Sinistro</i> e per periodo assicurativo annuo.
Perdita Patrimoniale	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <i>Danni materiali</i> .
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dall' <i>Assicurato</i> agli <i>Assicuratori</i> .

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, suddivisa in 2 lotti, volta all'affidamento dei «Servizi assicurativi relativi alla responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione e alla tutela legale per dirigenti e titolari posizioni organizzative»

Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali.
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare sul <i>Contraente</i> per fatto <i>illecito</i> dei propri <i>Dipendenti o Amministratori</i> , nonché personalmente sui <i>Dipendenti o Amministratori</i> del <i>Contraente</i> nell'esercizio delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s.del c.c. e dell'art. 28 della Costituzione; la <i>Responsabilità civile</i> conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità gravante sull'Assicurato persona fisica che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la <i>Contraente</i> , abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativo-Contabile	la responsabilità amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Richiesta di Risarcimento e/o circostanze	ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del <i>Contraente/Assicurato</i> .
Sinistro	la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali e/o circostanza per la quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro in serie	una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice. In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell' <i>Assicurazione</i> .
Terzi	Ogni persona fisica e giuridica diversa dal <i>Contraente/Assicurato</i> , compresa la <i>Pubblica Amministrazione</i> in genere. Sono esclusi da questa nozione: il Legale rappresentante del <i>Contraente/Assicurato</i> ; i dipendenti e gli Amministratori del <i>Contraente/Assicurato</i> autori dell'Evento dannoso, nonché i relativi coniugi, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi.

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di *Perdite Patrimoniali*, in forza della propria *Responsabilità civile vicaria*, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un *Atto illecito* compiuto da uno o più *Dipendenti o Amministratori* del *Contraente* nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del *Contraente*, come determinate dalla vigente normativa.

La copertura è altresì operante nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per *danni erariali* nei confronti di uno o più *Dipendenti o Amministratori*, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, e sia rimasta a carico del *Contraente/Assicurato* la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più *Dipendenti o Amministratori* responsabili. Resta inteso e convenuto tra le parti che l'Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della *Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile* di uno o più *Dipendenti o Amministratori* con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

Sono incluse nella garanzia le somme che il *Contraente/Assicurato* è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile e amministrativa, ovvero per decisioni di organi arbitrali.

L'Assicurazione comprende anche le *Perdite patrimoniali* derivanti da o conseguenti a:

- *interruzione o sospensione di attività di terzi* -
- *interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi*, entro il limite del *Massimale* annuale in aggregato indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato;
- *attività connessa all'assunzione e gestione del personale* -
Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo anno assicurativo nei limiti del *Massimale* di *Polizza*, indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato);
- *perdita, distruzione o deterioramento di atti o titoli non al portatore* purché non derivanti da furto, rapina o incendio;

- violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali di terzi, sia comuni che sensibili; la garanzia copre i *Danni* cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e comportanti un *Danno* patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un *Danno* non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

Qualora sussista la responsabilità dell'Assicurato nei confronti di terzi e sia stato accertato, con provvedimento definitivo dell'autorità competente, il dolo o la colpa grave, gli Assicuratori si riservano la facoltà di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili.

I soggetti assicurati sono i seguenti:

Dirigenti	501
Medici Legali	504
Professionisti Area Tecnico Edilizia	93
Statistici Attuariali	40
Avvocati	319
Consulente Informatico II Liv	1
Dipendenti Aree C,B e A	27.395
Popolazione complessiva assicurati (tutti i dipendenti)	28.853

Art. 2 Valore dell'Appalto

Il valore a base di gara relativo al Lotto in oggetto, al netto dell'opzione di proroga di cui al successivo art. 3, è pari a **€ 768.000,00**, quale premio lordo per la durata contrattuale, comprensivo di ogni onere, imposte e accessori.

Art. 3 Durata del contratto

Il contratto ha una durata di 48 (quarantotto) mesi con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione del Servizio che sarà indicata dall'Istituto al momento della stipula del Contratto.

La stazione appaltante si riserva, altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto nella misura massima di 1 anno e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui al precedente paragrafo sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto già sottoscritto dalla stazione appaltante. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la stazione appaltante.

Durante il periodo contrattuale la Società aggiudicataria dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Capitolato.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta per nessuna delle parti.

Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente *polizza*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.

L'omissione da parte della *Contraente* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'*Assicurato* all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la *Contraente* abbia agito con buona fede.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1 del c.c., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'*Assicuratore* potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi alla *Contraente* nei tre mesi successivi al giorno in cui l'*Assicuratore* ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 11 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 12 (Recesso) e con decorrenza del termine di cui al paragrafo 2 del citato art. 11 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 5 Variazione del Rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta agli *Assicuratori* di ogni aggravamento del rischio. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'*Assicuratore*..

Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione della *Contraente*, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di

riduzione del rischio, delibere della *Contraente* che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli *Assicuratori* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 c.c.).

L'omissione da parte del *Contraente* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'*Assicurato* all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il *Contraente* abbia agito con buona fede.

La *Contraente* non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 Altre assicurazioni

L'*Assicurato* e/o il *Contraente*, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1910 c.c., sono esonerati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altri contratti assicurativi stipulati per gli stessi rischi oggetto della presente assicurazione, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli *Assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.).

Per tutto quanto non altrimenti regolato, valgono le norme di cui all'art. 1910 del c.c.

Art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

I pagamenti delle rate di premio successive alla prima verranno effettuati dalla Stazione Appaltante a cadenza annuale anticipata, entro il 15 del mese successivo alla scadenza annuale. L'Appaltatore provvederà ad emettere e trasmettere quietanza, a mezzo posta, in originale, entro 7

giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio da parte della Stazione Appaltante.

Resta ferma l'applicazione delle previsioni di cui al secondo paragrafo del presente articolo.

Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche per le appendici a titolo oneroso.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.)

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* / l'Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo PEC o casella di posta elettronica dedicata, alla Società aggiudicataria, entro 60 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato, ovvero entro il termine più favorevole indicato nell'offerta tecnica presentata dalla Società aggiudicataria.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (Art. 1915 c.c.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli *Assicuratori*.

Art. 11 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, la Società aggiudicataria può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 5 - *Variazione del rischio* - e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, sei mesi prima della scadenza di ogni singola annualità, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti ai Limiti di Indennizzo, Franchigie e Massimali di cui all'art. art. 15 - *Limiti di Indennizzo - Franchigie e Massimali*.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

Entro ulteriori 30 giorni la Società aggiudicataria dovrà comunicare l'adesione alla proposta della *Contraente* ovvero la volontà di recedere.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità successiva.

Art. 12 Recesso

In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'Art.11 – *Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali* - la Società aggiudicataria può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di revisione dei prezzi, di cui all'art. 11, presentata dalla Società aggiudicataria, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta della *Contraente*.

Qualora alla data di effetto del recesso la *Contraente* non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società si impegna a prorogare la copertura assicurativa alle medesime condizioni, normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. La *Contraente* contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce alcun effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 22 – *Produzione di informazioni sui sinistri* - riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ente

Art. 13 Prestazioni garantite

L'Assicurazione è prestata per la *Responsabilità Civile patrimoniale* in conseguenza di atti od omissioni commessi dagli Assicurati elencati nell'art. 1 della *polizza* e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge; tale copertura è rivolta a garantire la *Contraente* dalle conseguenze dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Ente *Contraente*.

La Società aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla *Pubblica Amministrazione*, all'Ente di appartenenza, e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla *Pubblica Amministrazione* in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla *Pubblica Amministrazione* che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle *Perdite patrimoniali* involontariamente provocate dall'Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri.

Si intendono, comunque, ricomprese nelle prestazioni garantite anche tutte le altre fattispecie disciplinate nel precedente art. 1 - *Oggetto dell'Assicurazione* -, sulla base delle condizioni previste dal presente capitolato.

Art. 14 Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva), ovvero entro il termine più favorevole indicato nell'offerta tecnica della Società aggiudicataria, e non siano state ancora presentate alla Contraente.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 c.c. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto.

Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l'Amministrazione rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l'aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.

Relativamente al *Dipendente*, che nel corso della durata del contratto cessa dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei *sinistri* che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più *Dipendente* durante il periodo di

efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui al primo paragrafo.

L'Assicurazione è, altresì, operante per i *Sinistri* denunciati agli *Assicuratori* nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della presente *Polizza* (*periodo di garanzia postuma alla scadenza della polizza*), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Per i *Sinistri* denunciati agli *Assicuratori* durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di *Indennizzo* in aggregato indipendentemente dal numero dei *Sinistri* stessi, non potrà superare il *Massimale* indicato in *Polizza*.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso in cui l'*Assicurato* stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 15 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Massimali

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del *Massimale*, per ciascun *sinistro*, di € 2.000.000, così come indicato nella "Scheda riepilogativa di copertura", incrementato delle eventuali migliorie indicate nell'offerta tecnica dalla Società aggiudicataria, e del *Massimale* in aggregato per anno, di € 6.000.000, così come indicato nella "Scheda riepilogativa di copertura", indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'*Assicurato* nello stesso periodo, incrementato delle eventuali migliorie indicate nell'offerta tecnica dalla Società aggiudicataria.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una *franchigia* di € 5.000 per *sinistro*, così come indicato "Scheda riepilogativa di copertura", ridotta delle eventuali migliorie indicate nell'offerta tecnica dalla Società aggiudicataria

Art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le *Perdite Patrimoniali* conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto previsto all'art. 27 punto 4 (*Condizioni Speciali Aggiuntive*) lett. a;

- c) attività svolta dal *Dipendente o Amministratore* quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della *Pubblica Amministrazione* e/o enti privati salvo quanto precisato all'Art. 20 - *Attività di rappresentanza*;
- d) atti od omissioni da parte di, o *Danni* o reclami notificati a, qualsiasi degli *Assicurati* in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in *Polizza*;
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f) la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- g) azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; *Danno* ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi *Danno* ambientale, *Danno* al paesaggio, *Danno* derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i) calunnia ingiuria, diffamazione;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'*Assicurato* salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'*Assicurato*;
- k) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
- l) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- m) fatti o circostanze pregresse già note all'*Assicurato/Contraente* e/o denunciate prima dell'inizio della presente *Polizza*;
- n) responsabilità incombenti sull'*Assicurato* e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del c.c.;

nonché per i *Danni*:

- o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 18 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 19 Danni di serie

In caso di *Sinistri di serie* la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste successive, comprese anche quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 20 Attività di rappresentanza

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 17 c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli *Dipendenti o Amministratori* in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.

Art. 21 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli *Assicuratori* possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico degli *Assicuratori* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Assicuratori* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del *danno*.

Gli *Assicuratori* non riconoscono spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali che non siano da essi designati o approvati.–e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per le vertenze davanti al T.A.R., la presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'*Assicurato* fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'*Assicurato* per resistere alla pretesa risarcitoria.

Art. 22 Produzione di informazioni sui sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al *Contraente* l'evidenza dei *sinistri* denunciati a partire

dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato "standard digitale aperto" (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun *sinistro* le seguenti indicazioni:

- numero di *sinistro* ;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data di denuncia;

dovrà inoltre essere indicato lo *stato del sinistro* secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati:

- *sinistro* agli atti senza seguito;
- *sinistro* liquidato in data per un importo pari a € ;;
- *sinistro* aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in € ..;
- *sinistro* respinto.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il *Contraente*, d'intesa con la *Società* assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. A quest'ultimo riguardo, il *Contraente* dovrà fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Art. 23 Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente del *dipendente*, l'*Assicurazione* s'intende automaticamente operante nei confronti del relativo sostituto dal momento del loro incarico e l'ammontare del *Premio* relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 24 Interpretazione favorevole del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente* su quanto contemplato dalle condizioni del presente Capitolato.

Art. 25 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede il *Contraente*.

Art. 26 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di *Polizza* o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, *Danno*, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del *Sinistro*:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
2. qualunque atto di terrorismo; ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude, inoltre, la copertura di *Danni*, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli *Assicuratori* eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei *Danni*, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli *Assicuratori* graverà sull'*Assicurato*.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

Condizioni Aggiuntive

Art. 27 Responsabilità civile vicaria del Contraente per i Dipendenti Tecnici

1. Definizione Addizionale

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

2. Addizione all'Art.1 "Oggetto dell'Assicurazione"

1. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di *Perdita Patrimoniale*, in forza della propria *Responsabilità civile* vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi *Atto illecito* compiuto da un *Dipendente Tecnico* del *Contraente* nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in nome o per conto del *Contraente*, siccome determinate dalla vigente normativa.

2. Esclusioni Aggiuntive

Fermo restando quanto previsto nel testo di Polizza all'articolo 17 - *Rischi esclusi dall'Assicurazione* - e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a. attività professionali prestate dal *Dipendente Tecnico* in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- b. attività professionali prestate dal *Dipendente Tecnico* se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del *Dipendente Tecnico* o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o *Amministratore*;
- d. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di *Polizza*;
- e. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.

3. Condizioni Speciali Aggiuntive

Ferme, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente *Polizza*, la garanzia viene estesa come descritto di seguito:

- a. *Danni materiali* di qualsiasi tipo.
- b. L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore) ed alla redazione delle perizie tecnico-economiche per l'assegnazione dei mutui immobiliari a favore dei dipendenti e degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie.
- c. L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e/o validazione dei progetti così come prevista dal Decreto Legislativo n. 50 del 28 aprile 2016.
- d. L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli *Assicuratori* di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della *Responsabilità civile* operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
- e. L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'*Assicurato*, alla responsabilità derivante dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nel qual caso gli *Assicuratori* si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al Codice secondo lo schema prefigurato, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi e con Massimali separati per ogni progetto così coperto anche qualora la presente polizza non sia più vigente, a condizione che tali certificati siano stati richiesti nel rispetto dei termini di legge.
Per tali certificati il *Premio* relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.